


STATUTO

ènostra coop

SOLE



VENTO



COMUNITÀ



STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1

(Denominazione - sede - durata)

1. La Cooperativa è denominata "è nostra - società cooperativa" o, in forma abbreviata, "ènostra coop"
2. La Cooperativa ha sede in Milano.
3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2064.

Articolo 2

(Scopi)

1. La Cooperativa si propone sia di acquistare e vendere beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, sia di migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sia di sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato.
2. La Cooperativa è apartitica ed indipendente e si propone di realizzare un modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

1. Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attività:
 - a) compravendere energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
 - b) produrre energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili;
 - c) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
 - d) fornire servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - e) promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico;
 - f) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia; promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;
 - g) promuovere la partecipazione alla vita della Cooperativa ed alle scelte strategiche da parte dei soci.
 - h) sviluppare programmi software idonei a consentire:
 - I. una razionale compravendita di energia elettrica;
 - II. risparmi energetici;
 - III. la partecipazione diretta alle scelte strategiche e operative di enti democratici da parte dei loro numerosi membri.
 - i) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale
2. La Cooperativa può prestare garanzie o fidejussioni, costituire società o altri enti, collaborare con altri imprenditori anche mediante contratti di rete o gruppi cooperativi paritetici, assumere partecipazioni in altre imprese e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale, nonché partecipare, anche finanziariamente, ad iniziative private e pubbliche in difesa dell'ambiente, che risultino necessarie o utili per realizzare l'oggetto sociale.

TITOLO II SOCI

Articolo 4

(Requisiti del socio)

1. Per essere socio bisogna:
 - a) se persona fisica, essere maggiorenni;

- b) se socio cooperatore produttore, essere interessato a fornire beni, servizi e/o prestazioni lavorative alla Cooperativa, in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2;
 - c) se socio cooperatore utente, essere interessato ad acquistare beni e/o servizi dalla Cooperativa, anche attraverso propri membri, in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2;
 - d) non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
2. Uno stesso socio può essere contemporaneamente socio cooperatore produttore e socio cooperatore utente. I soci vengono iscritti in apposite sezioni del Libro dei soci.
3. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
4. La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree). Ad ogni Area appartengono i territori degli enti pubblici territoriali elencati in apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.
5. Possono essere soci anche:
- a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;
 - b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.
6. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.

Articolo 4-bis

Soci sovventori

1. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.
3. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.
4. Salvo diversa disposizione nella delibera di emissione e nel relativo regolamento, la Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.
5. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.
6. I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.
7. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:
 - a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
 - b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Articolo 4-ter

Possessori di azioni di partecipazione cooperativa

1. La Cooperativa, ricorrendone le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile /delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le

"azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

2. All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. Si applicano le disposizioni del presente statuto, in quanto compatibili, alla assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 4-quater Strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c. con delibera dell'assemblea che approva il relativo regolamento, stabilendo:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. Si applicano le disposizioni del presente statuto, in quanto compatibili, alla assemblea speciale dei possessori dei titoli, di cui sopra.

Articolo 5 (Domanda di ammissione)

1. Chi è interessato all'ammissione a socio cooperatore deve presentare una domanda scritta contenente le informazioni e le dichiarazioni richiestegli dalla Cooperativa.

2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio provvede all'iscrizione del socio ammesso nel libro dei soci, dopo aver verificato che il suo versamento sia di almeno il venticinque per cento del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, sia delle eventuali spese di ammissione e di istruttoria determinate dagli amministratori, sia del soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori. La qualità di socio si acquista a far data dalla predetta iscrizione.

3. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei soci nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dallo stesso consiglio.

Articolo 6 (Partecipazioni sociali)

1. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
2. Ogni azione ha un valore nominale pari a venticinque euro.
3. Dal libro dei soci deve risultare, che ciascun socio sia sempre titolare di almeno due azioni.
4. La Cooperativa non emette titoli azionari.
5. Le azioni dei soci cooperatori non possono formare oggetto di proprietà, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 7 (Circolazione delle partecipazioni sociali)

1. Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

2. In caso di trasferimento delle azioni dei soci cooperatori a non soci, il consiglio di amministrazione, nell'autorizzare tale trasferimento su richiesta dell'avente causa, osserva l'articolo 5, in quanto compatibile. Il consiglio si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.
3. In caso di trasferimento tra soci delle azioni dei soci cooperatori, costoro devono comunicarlo alla Cooperativa in forma scritta richiedendo le relative variazioni del libro dei soci.
4. Il consiglio di amministrazione non autorizza la cessione delle azioni dei soci cooperatori, se questa determina l'inosservanza del comma terzo dell'articolo 6.
5. Il consiglio di amministrazione può acquistare e rivendere o rimborsare azioni della cooperativa, previa fissazione del relativo prezzo con apposita deliberazione consiliare.

Articolo 8
(Obblighi del socio)

1. Il socio cooperatore ha l'obbligo di:
 - a) fornire beni, servizi o prestazioni lavorative alla Cooperativa, se socio cooperatore produttore;
 - b) acquistare beni o servizi dalla Cooperativa, se socio cooperatore utente;
 - c) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;
 - d) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
 - e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci, comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e la sua variazione, in modo che risulti dal libro dei soci;
 - f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa;
 - g) se socio sovventore o titolare di azioni di partecipazione cooperativa, osservare quanto prescritto alla lettera c).

Articolo 9
(Scambi e vantaggi mutualistici del socio)

1. Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.
2. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni, sulla base di un'apposita deliberazione assembleare, sia di sconti di varie specie sulla base di un'apposita deliberazione consiliare.
3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori produttori in proporzione alla quantità e qualità dei beni, servizi e/o prestazioni lavorative forniti alla Cooperativa e tra i soci cooperatori utenti in proporzione alla quantità e qualità dei beni e/o servizi acquistati dalla Cooperativa.

Articolo 10
(Recesso del socio)

1. Il socio ha diritto di recedere se:
 - a) non ha concorso alle deliberazioni di cui all'articolo 2437, comma primo, del codice civile;
 - b) si trova in un'altra situazione corrispondente a una causa inderogabile di recesso.
2. Non ha diritto di recedere il socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Il diritto di recesso è esercitato per l'intera partecipazione del socio cooperatore mediante raccomandata indirizzata alla Cooperativa.
4. Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione.
5. Il recesso ha effetto rispetto al rapporto sociale dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.
6. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.
7. I soci sovventori ed i soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere decorsi sette anni dalla emissione delle azioni sottoscritte o decorso il termine stabilito dalla assemblea che ha deliberato la loro emissione.

Articolo 11
(Esclusione del socio)

1. Il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione del socio, se costui:

- a) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
 - b) ha mostrato come socio cooperatore, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, un disinteresse almeno biennale per l'attività della Cooperativa, omettendo di operare, a insindacabile giudizio di tale consiglio, in modo significativo con essa;
 - c) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa della Cooperativa;
 - d) ha arrecato in qualsiasi modo danno alla Cooperativa o svolge una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti della Cooperativa;
 - e) si rende responsabile di azioni contrarie agli interessi della Cooperativa, che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali alla Cooperativa.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio con raccomandata ed è immediatamente esecutiva. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.
3. I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia dell'esclusione dalla Cooperativa, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Articolo 12

(Morte o estinzione del socio)

1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, ai suoi aventi causa spetta il diritto al rimborso delle azioni ai sensi dell'articolo successivo.
2. In alternativa quanto sopra, l'erede o uno degli eredi, designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data della morte del socio al Consiglio di Amministrazione, e questo acconsenta.

Articolo 13

(Quota di liquidazione del socio uscente)

1. Il consiglio di amministrazione può scegliere o di acquistare o di far acquistare da un non socio o di rimborsare le azioni del socio uscente.
2. In caso di rimborso la liquidazione è pari al valore nominale delle azioni del socio cooperatore uscente, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale stesso.
3. In caso di rimborso il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale vi è stato lo scioglimento del rapporto sociale, mentre in caso di acquisto il pagamento deve essere effettuato entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.
4. La Cooperativa può sempre compensare, sussistendovi i presupposti di legge, il proprio credito di cui al presente articolo con i debiti del socio verso la Cooperativa.

Articolo 14

(Organizzazione dei soci)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei soci alle scelte della Cooperativa, così come previsto dall'articolo 3 del presente statuto, la Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree) e attribuire ciascun socio ad un'Area sulla base della propria residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell'area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.
2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle Aree.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

TITOLO III

Articolo 15

(Organi sociali)

1. Sono organi sociali della Cooperativa:
 - a) l'assemblea dei soci e le assemblee separate;

- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16

(Tipologie di assemblee dei soci)

1. L'assemblea può essere generale o separata.
2. L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 17

(Competenze dell'assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) delibera sul progetto di bilancio e sulla destinazione degli utili e delle riserve;
 - b) delibera sulla ripartizione dei ristorni;
 - c) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori e può revocarli;
 - d) nomina, se imposto dalla legge, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e, se del caso, il revisore legale, potendo poi revocarli solo per giusta causa;
 - e) determina il compenso di ciascun amministratore, compreso quello del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, di ciascun sindaco, compreso quello del presidente del collegio sindacale, e del revisore legale;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale;
 - g) approva e modifica, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione relative al personale della Cooperativa, nelle quali viene fissato il rapporto massimo tra il compenso del personale a livello più basso e il compenso del personale a livello più alto;
 - h) approva i Regolamenti non costituenti parte integrante del presente Statuto elaborati dal Consiglio di Amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e i suoi rapporti con i soci;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 18

(Competenze dell'assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - b) sugli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2524 del codice civile;
 - c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
 - d) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
 - e) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 19

(Convocazione delle assemblee)

1. L'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dal consiglio di amministrazione, presso la sede della Cooperativa o in altro luogo del territorio della Repubblica italiana. L'assemblea generale è convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo dei soci risultante dal libro dei soci, od al domicilio risultante dal libro dei soci per quelli privi di indirizzo di posta elettronica a mezzo raccomandata, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, con l'elenco delle materie da trattare. Se l'assemblea generale è preceduta da una o più assemblee separate, questo termine decorre dalla data della prima assemblea separata. L'avviso di convocazione è accompagnato da un'informativa, predisposta dal consiglio di amministrazione, volta a illustrare gli argomenti elencati nel relativo ordine del giorno.
2. Il termine massimo di convocazione di cui al comma precedente può corrispondere a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se la Cooperativa deve redigere il bilancio consolidato o se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa.

3. Il consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, entro trenta giorni da quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci, i quali sottoscrivono tutti la relativa richiesta e indicano gli argomenti da trattare.

4. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

Articolo 20

(Intervento e voto nelle assemblee)

1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

2. Se preceduta da una o più assemblee separate, tra i soci legittimati a partecipare a queste possono intervenire e hanno diritto di voto all'assemblea generale i soli soci delegati, o i loro supplenti, eletti nelle rispettive assemblee separate.

3. Possono intervenire all'assemblea separata e hanno diritto di voto i soli soci appartenenti alla corrispondente Area.

4. Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, ma senza diritto di voto, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile o dall'organo sociale che l'ha convocata in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori assembleari.

5. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

6. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio con diritto di voto, il quale sia persona fisica e non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante. Il socio non può farsi rappresentare nell'assemblea, se nell'avviso di convocazione della relativa assemblea si prevede la possibilità di votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

7. Ogni socio può rappresentare un massimo di tre altri soci. Le deleghe sono menzionate nel verbale e vengono conservate agli atti. La delega non può essere rilasciata in bianco, ma deve contenere il nome del rappresentante; non possono essere delegati gli amministratori, i componenti degli Organi di Controllo e i dipendenti della Cooperativa o di società da questa controllate. La delega è sempre revocabile.

Articolo 21

(Lavori assembleari)

1. L'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.

4. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova, salvo che almeno un terzo dei soci richieda di procedere per appello nominale. L'avviso di convocazione dell'assemblea può prevedere la possibilità di votare per corrispondenza e/o in via elettronica.

5. La nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale, del presidente e del vicepresidente del consiglio dei liquidatori della Cooperativa e dell'eventuale loro presidente avviene a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del suo presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di votare in modo palese.

6. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale assembleare la propria astensione o il proprio dissenso. Se l'avviso di convocazione dell'assemblea prevede la possibilità di votare per corrispondenza e/o in via elettronica, il voto nella relativa assemblea è sempre palese.

7. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo presidente non oltre l'ottavo giorno, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

8. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente ove non redatti dal notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Articolo 22

(Presidenza dell'assemblea generale)

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:
 - a) il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
 - b) un amministratore a ciò delegato da tale consiglio;
 - c) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e un numero di scrutatori considerato rispetto al numero dei soci presenti.
4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Articolo 23

(Assemblee separate)

1. Per ciascuna Area il consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento.
2. L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di delegati, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero di soci a ciascuna Area. Per ogni delegato effettivo deve essere un delegato supplente.
3. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.
4. Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea straordinaria.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 24

(Composizione e durata della carica)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a nove consiglieri, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero prima della elezione.
2. I soci diversi dalle persone fisiche possono indicare la persona fisica eleggibile come amministratore.
3. La maggior parte di componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone fisiche dei soci cooperatori persone giuridiche.
4. Non è eleggibile come consigliere:
 - a) chi lo sia già stato per almeno quattro mandati consecutivi;
 - b) chi amministri già altre quattro imprese.
5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo pari a tre esercizi contabili e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.
6. L'Assemblea dei Soci potrà approvare un apposito Regolamento elettorale che, oltre a stabilire tempi e modalità di presentazione delle candidature, tenda a garantire una adeguata rappresentanza a tutti quei territori dove si concentrino gruppi significativi di soci, in coerenza con le previsioni di organizzazione della Cooperativa su base territoriale di cui all'art. 14 del presente Statuto.
7. Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Articolo 25

(Organizzazione interna)

1. Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente e il vicepresidente.
2. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina un segretario anche diverso da un consigliere.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:
 - a) il vicepresidente;
 - b) il consigliere più anziano di nomina;
 - c) il consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire e regolare uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno un consigliere. I consiglieri sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può richiedere ai delegati di fornire in Consiglio informazioni sulla gestione delle deleghe ricevute.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del Comitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato, di cui dovranno essere previste in linea di principio, riunioni con cadenza almeno quindicinale.
6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri ed i limiti.
7. Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci né le materie sulle quali debbono agire, per legge, unicamente gli amministratori, riepilogate nel comma 4 dell'art. 2381 c.c.

Articolo 26

(Sostituzione degli amministratori)

1. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se presente. Il consigliere resta in carica fino alla prossima assemblea, che delibera in merito al subentro.
2. Se vengono a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea, affinché provveda a sostituirli.
3. Il consigliere subentrante cessa dall'ufficio per scadenza del termine che sarebbe stato del consigliere sostituito.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti i consiglieri, il collegio, se presente, convoca d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e, nel frattempo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 27

(Lavori consiliari)

1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.
2. Il consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno e comunque tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario. Il consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale, se presente.
3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
4. Il voto del consigliere non può essere dato per rappresentanza e deve essere espresso in modo palese.
5. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, può procedersi ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il voto del presidente.
6. Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri e al collegio sindacale, se presente, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa. Se poi tale interesse è in conflitto con quello della Cooperativa, il consigliere interessato non può votare la relativa proposta di deliberazione.

Articolo 28

(Competenze)

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri nel gestire della Cooperativa.
2. Il consiglio può deliberare la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
3. Il Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; è titolare esclusivo della gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni e degli atti necessari all'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 29

(Rappresentanza della Cooperativa)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi, arbitrari e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se assente o impedito, il vicepresidente di tale organo, previa apposita deliberazione consiliare, possono conferire a chiunque speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

3. La rappresentanza della Cooperativa in liquidazione spetta al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti del collegio con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 30

(Direttore)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.

2. Il direttore è il capo del personale e partecipa con parere consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 31

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il consiglio di amministrazione può nominare il comitato tecnico-scientifico della Cooperativa, disciplinandolo eventualmente con apposito regolamento.

2. Il comitato fornisce pareri al consiglio circa le attività esercitabili dalla Cooperativa. Al Comitato spetta una funzione consultiva e propositiva, affinché la Cooperativa si sviluppi nell'ambito dei criteri di sostenibilità, così come individuati nel presente Statuto.

CAPO III COLLEGIO SINDACALE

Articolo 32

(Composizione e durata della carica)

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

2. Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade dall'ufficio chi si trovi in una delle situazioni elencate nell'articolo 2399 del codice civile e chi sia, amministratore, sindaco o revisore legale di società od enti concorrenti con la Cooperativa.

3. I sindaci sono nominati per un periodo pari a tre esercizi contabili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

4. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa o una assemblea o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del collegio sindacale o a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione.

Articolo 33

(Riunioni)

1. Il collegio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie previste dal comma terzo dell'articolo 27.

2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto che risultino a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 34

(Competenze)

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

2. Nei casi consentiti dalla normativa vigente l'assemblea, quando nomina i sindaci, decide se attribuire il controllo contabile al collegio sindacale o ad un revisore legale.

3. Qualora non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, dovrà essere nominato il revisore o società di revisione.

TITOLO IV
RENDICONTAZIONE - UTILI - PATRIMONIO

Articolo 35
(Rendicontazione)

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e, ove necessario, il bilancio consolidato.
3. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione sulla gestione i criteri seguiti per perseguire lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2.

Articolo 36
(Destinazione degli utili)

1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve essere destinato:
 - a) a riserva legale per una quota non inferiore al trenta per cento;
 - b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.
2. Ciò che residua dalle destinazioni di cui al comma precedente può essere:
 - a) potrà essere distribuito ai soci cooperatori a titolo di dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) potrà essere distribuito a remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, ivi comprese le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
 - c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci cooperatori.

Articolo 37
(Riserve)

1. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci, salvo l'utilizzo per acquisto di azioni proprie.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 38
(Finanziamento della Cooperativa)

1. La Cooperativa può raccogliere risparmio presso i propri soci e i propri dipendenti sulla base di un apposito regolamento approvato dal consiglio di. Questa attività sarà sempre svolta in modo tale da non potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. La Cooperativa può decidere di emettere azioni di socio sovventore o di partecipazione cooperativa, obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari dall'articolo 2526 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del codice civile.
3. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione dei titoli nel comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto dei titoli rimasti inopinati.
4. I titoli non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

Articolo 39
(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano gli articoli 2484 e del codice civile, in quanto compatibili.
2. L'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale. L'attivo dal bilancio finale è devoluto, dedotto il capitale sociale, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
4. Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle azioni dei soci cooperatori, sempre nel tassativo

rispetto delle previsioni del comma precedente. Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

Articolo 40
(Mediazione e arbitrato)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle alla validità delle deliberazioni assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Cooperativa, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, se non sono state risolte ai sensi dell'articolo precedente, saranno oggetto di un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.

2. Le controversie non risolte tramite la mediazione di cui al comma precedente saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento e scelto preferibilmente tra gli esperti di diritto delle cooperative.

Articolo 41
(Regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione può predisporre i regolamenti che dovessero risultare necessari od opportuni, sottoponendoli poi, ove necessario, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 42
(Disciplina applicabile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni sulla cooperativa a mutualità prevalente e, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.